Section L
6 Copy
ORDER No. 63147
23 DEC 1970
SEND TO DAU LIBRARY

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II. Mogadiscio, 3 Novembre 1970 Suppl. n. 1 al n. 11

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 1 Novembre 1970, n. 67 — *Sulla protezione Sociale e la prevenzione di taluni gravi delitti contro la Vita, la Sicurezza e la proprietà individuale.* Pag. 1181

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 1 Novembre 1970, n. 67.

Sulla protezione sociale e la prevenzione di taluni gravi delitti contro la vita, la sicurezza e la proprietà individuali.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPITOLO I

PROIBIZIONE DEL TRIBALISMO

Sezione Prima — Proibizione del Tribalismo

Art. 1

Proibizione delle associazione a carattere tribale

1. E' vietato ogni forma di associazione a carattere tribale, od avente lo scopo di favorire interessi tribali.

2. Chiunque organizzi un'associazione vietata ai sensi del precedente paragrafo (1), sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la multa da Sh. So. 5.000 a 10.000.

3. Chiunque partecipa, aiuta o dà comunque assistenza per organizzare una associazione vietata ai sensi del precedente paragrafo (1), sarà punito con la reclusione da uno a tre anni, e con la multa da Sh. So. 500 a 3.000.

Art. 2

Proibizione dell'incoraggiamento del tribalismo

1. Chiunque con atti, parole o pubblicazioni incoraggi il tribalismo sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000.

2. Con il termine «Pubblicazione» indicato nel paragrafo precedente, s'intende materiale scritto o stampato, nonchè ogni copia, riproduzione o riassunto di esso.

Sezione Seconda — Abolizione dei diritti tribali nei riguardi delle risorse idriche e del suolo

Art. 3

Abolizione dei diritti tribali nei riguardi delle risorse idriche e del suolo

1. Tutte le risorse idriche e del suolo, nel territorio della Repubblica Democratica Somala, che non appartengono ad enti pubblici o ad altre persone fisiche o giuridiche, sono di proprietà dello Stato.

2. Nessuno potrà godere di diritti esclusivi di pascolo, o di qualsiasi altro diritto esclusivo sul suolo o sulle acque, se non in forza di riconoscimento o concessione da parte dello Stato.

Sono comunque conservati i diritti esclusivi in relazione a pozzi o «Wars» di proprietà di enti pubblici o di altre persone fisiche o giuridiche, utilizzati a fini privati o personali.

3. Chiunque rivendichi a se diritti di pascolo o diritti su terre ed acque, ovvero reclami danni da terze persone fisiche o giuridiche fondando le sue pretese su diritti di carattere tribale, sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Sh. So. 1.000 a 5.000.

Sezione Terza — Abolizione dei Titoli e delle Cariche Tribali

Art. 4

1. Tutti i titoli tribali (quali Sultano, Bogor, Garad, Ugas, Malag, Iman, Islam, etc.) ed i relativi privilegi e prerogative, sono aboliti.

2. Possono essere tenuti in servizio in qualità di Consigliere quegli esponenti indicati nel paragrafo precedente che per il loro indiscutibile senso patriottistico, lealtà, onestà, siano ritenuti indispensabile per preservare la pace nella collettività extrarurale

3. Il Presidente del C.R.S., su proposta del Ministero dell'Interno, potrà provvedere con proprio Decreto alla riorganizzazione dei Distretti e dell'Amministrazione Municipale inclusa quello di trasformazione attuali Distretti in enti locali con relativi organismi allo scopo di promuovere lo sviluppo politico, economico e Sociali nell'ambito dello Stato.

4. Le persone che esercitano la funzione di Consiglieri sono equiparati a tutti gli effetti a pubblici ufficiali.

5. Chiunque si arroghi i titoli, le prerogative od i privilegi di cui al precedente paragrafo (1), a vantaggio proprio o di terzi, sarà punito con la reclusione da cinquè a dieci anni, e con la multa da Sh. So. 5.000 a 10.000.

Sezione Quarta — Divieto di Contributi Tribali

Art. 5

Divieto di Contributi Tribali

1. E' vietato il pagamento, la ricezione o la raccolta di contributi a carattere tribale.

2. Chiunque raccolga o riceva contributi vietati ai sensi del precedente paragrafo (1) sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Sh. So. 500 a 3.000.

Sezione Quinta — Indennizzi in caso di morte o di lesioni materiali o morali

Art. 6

Abolizione della « Dia »

1. Nessuno, eccettuata la persona responsabile di un decesso o di lesioni materiali o morali, è tenuto a pagare indennizzi, eventualmente previsti dalla legge. Ove il responsabile sia deceduto, tale indennizzo potrà essere richiesto ai suoi eredi nei limiti in cui costoro hanno beneficiato dei beni del defunto.

2. Chiunque raccolga o riceva contributi a titolo di indennizzo in violazione del disposto del precedente paragrafo (1), sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni, e con la multa da Sh. So. 500 a 3.000.

Art. 7

Diritto agli indennizzi

1. Gli indennizzi in caso di morte, o lesioni materiali o morali, spetteranno esclusivamente alla parte lesa, od ai genitori, coniuge, figli della medesima.

2. Chiunque, ad eccezione dei sopracitati riceverà tale indennizzo o parte del medesimo, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni, e con la multa da Sh. So. 500 a 3.000.

Art. 8

Esecuzione dei giudizi in corso sul pagamento degli indennizzi

Le sentenze delle Corti competenti della Repubblica Democratica Somala aventi per oggetto il pagamento di indennizzi per decessi o lesioni materiali o morali, anche se definitive, saranno eseguibili solamente in quanto concordino con quanto previsto negli articoli 6 e 7 della presente Legge.

Sezione Sesta — Provvidenze per la sepoltura di defunti indigenti

Art. 9

Provvidenze per la sepoltura di defunti indigenti

La sepoltura di persone decedute in un centro abitato, che non abbiano lasciato beni, ed i cui familiari non possono provvedervi avverrà a cura dell'Amministrazione locale, entro il cui territorio sia avvenuto il decesso, e le relative spese saranno sostenute dall'Amministrazione Municipale stessa.

CAPITOLO II

DIVIETO DI ATTI DI TRIBALISMO, NEPOTISMO, FAVORITISMO O REGIONALISMO DA PARTE DI DIPENDENTI DELLO STATO

Art. 10

Divieto di atti di tribalismo, nepotismo, favoritismo o regionalismo

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale compia od ometta di compiere, nell'adempimento dei propri

doveri di ufficio, qualsiasi atto motivato in tutto od in parte da tribalismo, nepotismo, favoritismo, o regionalismo, sarà punito, ove dette commissioni od omissioni non costituiscano reato più grave. con la reclusione da quindici a ventiquattro anni, e con la multa da Sh. So. 10.000 a 50.000.

2. Chiunque, induca o tenti di indurre terzi a commettere un fatto costituente reato ai sensi del precedente paragrafo (1), sarà punito con le pene previste del comma precedente.

3. Ai sensi e per gli effetti previsti nel presente articolo:

(a) Per «favoritismo» si intende la manifestazione di particolari favori o parzialità;

(b) Per «nepotismo», si intende ogni specie di favoritismo dimostrato per motivi di consanguineità o matrimonio;

(c) Per «regionalismo» si intende la solidarietà basata sull'appartenenza alla medesima regione o distretto;

(d) Col termine «tribalismo», si intende la solidarietà basata sull'appartenenza al medesimo gruppo etnico.

CAPITOLO III

DI TALUNI GRAVI REATI CONTRO LA VITA, LA SICUREZZA E LA PROPRIETA' DEGLI INDIVIDUI

Sezione Prima — Di taluni gravi reati contro la vita e la sicurezza degli individui

Art. 11

Omicidio

Chiunque provochi intenzionalmente l'altrui morte, ferme restando le norme del Codice Penale, sarà punito con la pena di morte.

Art. 12

Tentato omicidio

1. (a) Chiunque, coll'intento di uccidere, provochi gravi lesioni ad altri, sarà passibile delle pene previste dalle pertinenti norme del Codice Penale.

(b) Una lesione sarà reputata grave:

(i) ove dal fatto risulti una infermità che ponga in pericolo la vita del ferito, od una malattia o incapacità che gli impedisca di attendere alla propria normale occupazione per un periodo superiore a quaranta giorni;

(ii) ove il fatto comporti un indebolimento permanente di un senso od organo;

(iii) ove la persona ferita sia una donna incinta, ed il fatto comporti un parto prematuro.

2. (a) Chiunque, con l'intento di commettere omicidio, provochi lesioni gravissime ad altri, sarà passibile della pena prevista dalle pertinenti norme del Codice Penale.

(b) Una lesione sarà reputata gravissima qualora il fatto provochi:

(i) una malattia sicuramente o probabilmente incurabile;

(ii) la perdita di una facoltà;

(iii) la perdita di un arto, od una mutilazione che rende un arto inservibile, o la perdita di un organo, o la capacità procreativa, oppure un grave e permanente impedimento nella parola;

(iv) una deformità od uno sfregio permanente al volto;

(v) l'aborto da parte della persona lesa.

Sezione Seconda — Ratto di donna coniugata o nubile nei riguardi della quale sia stata pagata la « Yarad »

Art. 13

Ratto di donna coniugata o nubile nei riguardi della quale sia stata pagata lo « Yarad »

Chiunque rapisca una donna coniugata o nubile, nei riguardi della quale sia stata pagata lo « Yarad » ai di lei genitori, sarà punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Sezione Terza — Matrimonio di donna maritata o nei riguardi della quale sia stata pagata lo « Yarad »

Art. 14

Matrimonio di donna maritata o nei riguardi della quale sia stata pagata lo « Yarad »

Ove una donna maritata, od una donna nei riguardi della quale sia stata pagata lo «Yarad» ai di lei genitori, sposi altra persona, sarà punita con la reclusione da dieci a venti anni.

Sezione Quarta — Di taluni gravi reati contro la proprietà

Art. 15

Abigeato

Chiunque, allo scopo di trarne profitto per se o per altri, si impossessa di un capo di bestiame altrui, sottraendolo a chi lo detiene sarà punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Sh. So. 500 a 5.000.

Art. 16

Abigeato con violenza

1. Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto mediante violenze alla persona o minacce, si impossessa di un capo di bestiame altrui, sottraendolo a chi lo detiene, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la multa da Sh. So. 5.000 a 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a se o ad altri l'impunità.

3. Ove:

(a) la violenza o la minaccia siano effettuate a mano armata, o da persona travestita, o da più persone riunite, in numero non superiore a cinque;

(b) la violenza consista nel porre taluno in stato di incapacità di intendere e di volere;

(c) i capi di bestiame sottratti non siano più di dieci.

I colpevoli saranno puniti con la reclusione da quindici a ventiquattro anni, e con la multa da Sh. So. 10.000 a 50.000.

4. Ove:

(a) la violenza o le minacce siano commesse con armi alla mano, da più di cinque persone riunite;

(b) i capi di bestiame sottratti siano più di dieci.

I colpevoli saranno puniti con la morte.

Sezione Quinta — Divieto di atti di rappresaglia o vendetta

Art. 17

Divieto di rappresaglia e vendetta

Chiunque, dopo che è stato commesso o che si è tentato di commettere uno dei reati di cui al presente Capitolo:

(a) compia un reato a fine di rappresaglia o di vendetta, sarà punito con la pena capitale;

(b) tenti di commettere qualsiasi atto di rappresaglia o di vendetta, ed ove tale atto costituisca reato, sarà punito:

(i) con la reclusione da quindici a ventiquattro anni, ove la Legge prescriva, per tale reato, la pena capitale;

(ii) in tutti gli altri casi, con la pena prescritta per tale reato, ridotta da un terzo a due terzi.

Sezione Sesta — Norme special di procedura

Art. 18

Processo in contumacia

Chiunque si renda colpevole dei reati di cui alla presente legge potrà essere processato in contumacia.

Art. 19

Inesistenza di termini

I reati previsti nella presente legge non sono soggetti a prescrizione.

Sezione Settima — Premi a chi cattura i colpevoli

Art. 20

Premi in danaro a chi cattura i colpevoli

Un premio in danaro, del valore equivalente a quello di venti cammelli, potrà essere assegnato a chi catturi e consegni all'Autorità una persona accusata di uno dei reati di cui al presente Capitolo, che si stia sottraendo ai procedimenti di legge.

CAPITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21

Abrogazione

Qualsiasi legge o prescrizione di legge, o di diritto consuetudinario (HERR), che contrasti o sia contraria al disposto della presente Legge, è abrogata.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi della Repubblica Democratica Somala, è sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

2. La presente Legge entra in vigore immediatamente.

3. Si manda a tutti di osservarla e farla osservare come Legge della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, 1° Novembre 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre